



Comune di Montopoli di Sabina

(Provincia di Rieti)

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 DEL 30.01.2023	ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaventitre addi trenta del mese di gennaio alle ore 18:30 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione (), che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

1 - FIORI ANDREA	Presente	8 - CECCARELLI EMANUELE	Assente
2 - CONCINA TIZIANA	Presente	9 - AURELI DANIELE	Assente
3 - FIORI CHIARA	Presente	10 - BUCCI SILVIO	Assente
4 - FABI MASSIMILIANO	Assente	11 - BISCETTI STEFANO	Presente
5 - SANTINI ELENA	Assente	12 - FABI ELEONORA MARIA	Assente
6 - DOMENICONI MARTINA	Presente	13 - ABBATELLI MIRKO	Presente
7 - PETRONI STEFANO	Presente		

IN CARICA n. 13	PRESENTI 7	ASSENTI 6
-----------------	------------	-----------

Alle ore 18:30 non risulta presente il numero legale richiesto dall'Art. 24 del regolamento del Consiglio Comunale, necessario per la validità della seduta. I presenti, pertanto, procedono secondo quanto previsto dal successivo Art. 28.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sindaco Sig. Dott. Fiori Andrea e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Dott.ssa Mariausilia Di Lucia la quale provvede alla redazione del presente verbale.

La seduta è pubblica

Sulla proposta della presente deliberazione: I Responsabili, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole;

Delibera di C.C n. 9 del 30.01.2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

Attesa la propria competenza ex art. 42 del D.lgs. 267/2000;

Visti i pareri di Regolarità Tecnica e di Regolarità Contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato e dal Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ;

Ritenuto necessario ed opportuno provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Esponde il punto il Sindaco il quale afferma che da una verifica effettuata tramite i competenti uffici è emersa la difficoltà nel poter annullare automaticamente i debiti per importi fino a mille euro, come previsto dalla legge finanziaria 2023. Questo perché sarebbe inopportuno, in quanto l'Ente non ha ancora concluso il piano di riequilibrio, e i ruoli fino a mille euro rappresentano oltre il 90% dei ruoli emessi. Il Comune negli anni, comprese le annualità dal 2000 al 2015, ha emesso i ruoli coattivi, adempiendo agli obblighi. Inoltre tale misura, a nostro avviso, non rispetta il principio dell'equità fiscale. Per questi motivi oggi deliberiamo il presente atto, che entro domani deve essere inoltrato al MEF.

Il Sindaco, considerato che non ci sono ulteriori interventi, pone a votazione la proposta.

Con la seguente votazione resa in forma palese e per alzata di mano:

In carica 13 Presenti 7 , voti favorevoli 6 , Astenuti 1 (Consigliere *Biscetti*) , Contrari 0

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta deliberativa che diventa parte integrante e sostanziale del presente atto.

In continuazione, con separata votazione resa in forma palese e nel suddetto esito

In carica 13 Presenti 7 , voti favorevoli 6 , Astenuti 1 (Consigliere *Biscetti*) , Contrari 0

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000.



Comune di Montopoli di Sabina

(Provincia di Rieti)

Proposta n. 12 del 13.01.2023

Oggetto: ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2015. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 229, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

che la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;

che le disposizioni comprese nei commi 222-229 dell'articolo 1 della medesima legge disciplinano la misura di annullamento automatico dei debiti fino a mille euro e che, in particolare, il comma 222 così dispone: *“Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali”*;

che le disposizioni del comma 227 declinano la misura dello stralcio in forma parziale per gli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali stabilendo che *“relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.”*;

che le disposizioni del comma 228, relativamente alle sanzioni amministrative degli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti

previdenziali, stabiliscono che *“le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l’annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.”*;

VISTO

il comma 229 dell’articolo 1 della medesima legge, che riconosce ai comuni la facoltà di neutralizzare l’applicazione dello stralcio con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023 e che testualmente recita: *“Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all’agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell’adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.”*;

PRECISATO

che per agenti della riscossione, a cui sono stati affidati i carichi dall’anno 2000 e per i quali i commi 222-229 della legge di bilancio n. 197/2022 prevedono la definizione agevolata e lo stralcio, si intende l’agente nazionale della riscossione (attualmente Agenzia delle Entrate – Riscossione) e non i soggetti di cui all’art. 52 comma 5 lettera b) del D. Lgs. n. 446/97

CONSIDERATO

che dalle risultanze contabili disponibili nell’area riservata dell’agente della riscossione “Agenzia delle Entrate – Riscossione”, emerge che il Comune di Montopoli di Sabina presenta dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all’annullamento parziale;

che l’ente non intende applicare la suddetta misura relativamente ai propri carichi affidati agli agenti della riscossione in considerazione del potenziale impatto negativo che potrebbe produrre sulle risultanze di incasso annullando titoli non ancora prescritti, ricompresi nelle procedure coattive di riscossione tuttora in corso nei confronti dei debitori che non hanno proceduto al versamento di quanto dovuto, fino a neutralizzare ogni possibilità di incasso;

che ulteriormente la suddetta misura determinerebbe un pregiudizio agli equilibri finanziari dell’Ente ed effetti negativi sul risultato di amministrazione, solo parzialmente compensabili con la facoltà concessa dal comma 252 dell’art. 1 della L. 197/2022;

RITENUTO

di inibire la procedura automatica disciplinata dai sopra descritti commi 227 e 228 dell’articolo 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 229 della medesima norma, al fine di neutralizzare i potenziali effetti negativi che potrebbe produrre la misura di stralcio parziale;

VISTO

l’art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;

VISTI:

l’articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

l’articolo 1, comma 775, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell’art. 151, comma 1, sopra richiamato;

RICHIAMATO

altresì l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che: *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”*;

ACQUISITO

il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

DATO ATTO

del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO

il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di avvalersi della facoltà prevista dal comma 229 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 di non applicare le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 dell'articolo 1 della Legge 197/2022, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
3. di disporre che il presente provvedimento venga comunicato entro il 31 gennaio 2023 all'agente della riscossione con le modalità indicate dal medesimo e pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;
4. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360.
5. di procedere alla pubblicazione della presente delibera nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto del termine previsto dal comma 229 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Dott. Fiori Andrea

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariausilia Di Lucia

P U B B L I C A Z I O N E

Si attesta che la presente deliberazione:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale del Comune, per 15 giorni consecutivi dal 31.01.2023 al 15.02.2023, ai sensi dell'Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

N. 0 Registro Pubblicazioni

MONTOPOLI DI SABINA, lì 31.01.2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Dott.ssa Mariausilia Di Lucia

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione n. 9 del 30.01.2023 è divenuta esecutiva:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione . . . Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
- dichiarata immediatamente eseguibile. Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

Dalla Residenza Comunale, lì 30.01.2023

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariausilia Di Lucia
